

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

RACCOMANDATA

Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto, adottato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, di modifica della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento in materia di limitazione dei crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la lettera della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

L'avamprogetto qui in discussione, la cui genesi è dovuta a un'iniziativa parlamentare, propone di limitare, nell'ambito di una procedura di fallimento, il privilegio del collocamento in prima classe dei crediti dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro, all'importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria, che ammonta attualmente a 126'000 franchi. Ora, invece, questo privilegio è illimitato, e si estende anche, nella loro integralità, a stipendi particolarmente elevati.

Lo scrivente Consiglio condivide l'avamprogetto messo in consultazione. Infatti, il privilegio dei crediti dei lavoratori nel quadro del fallimento del datore di lavoro è dettato da uno scopo di protezione sociale: tuttavia, la quota di salario eccedente l'importo massimo annuo di 126'000 franchi non è manifestamente più indispensabile per garantire il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, ragione per cui, in una simile ipotesi, non appare equo anteporre l'interesse del lavoratore al soddisfacimento pieno di una pretesa salariale tanto elevata a quello degli altri creditori del fallito. Nei confronti della situazione attuale, l'impatto della normativa proposta è peraltro mitigato dalla circostanza secondo cui, da un lato, sono collocati in prima classe i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, mentre, dall'altro, tali crediti privilegiati non debbono superare complessivamente l'importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria. In tal modo, l'importo massimo proposto per il privilegio in caso di fallimento corrisponde quindi, almeno per quel che riguarda il salario mensile di base, ancora al doppio dell'importo massimo annuo del guadagno assicurato ai sensi dell'assicurazione infortuni obbligatoria.

La nuova disposizione ha inoltre il pregio di attuare un opportuno coordinamento con diverse altre leggi federali, concernenti il settore delle assicurazioni sociali, che mirano a garantire il sostentamento delle persone private della possibilità di conseguire un guadagno. Così, in quest'ottica precipua, il medesimo importo massimo annuo vale sia per i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di fallimento del datore di lavoro, sia per l'assicurazione contro gli infortuni, come pure per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza e per l'indennità giornaliera corrisposta dall'assicurazione per l'invalidità.

Infine, pure il nuovo testo dell'art. 219 cpv. 4 lett. a) e a^{bis}) LEF, elaborato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, trova la nostra adesione.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza.
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.